

# GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA



## LA NAVIGAZIONE SUL LARIO LE ATTIVITA' NAUTICHE E BALNEARI

### MEMORANDUM PER L'UTENZA



#### EMERGENZA:



## MEMORANDUM PER L'UTENZA

Estratto Ordinanza Regionale n° 58600 del 03 lug. 1997  
E consigli di sicurezza

### Aggiornata in relazione a:

Decreto 20 luglio 1994 n. 550 - Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne.  
Legge 08 lug. 2003 n° 172 Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.  
DL 18 luglio 2005 n. 171 - Codice della navigazione da diporto

#### NORME GENERALI

E' vietata la navigazione a tutte le unità nelle zone di balneazione appositamente delimitate.-  
Nella fascia costiera fino a 50 mt dalla riva, la navigazione è consentita SOLO a:

CANOE E TAVOLE A VELA  
BARCHE A REMI - A PEDALI E A VELA  
NATANTI A MOTORE ELETTRICO (max 3 HP)

Per tutte le altre unità la navigazione è consentita perpendicolarmente alla riva solo per la partenza, l'approdo e l'attraversamento della fascia costiera e ad una velocità massima di 5 nodi (9 Km/h)

Nella fascia da 50 a 150 metri dalla riva la navigazione a motore è consentita ad una velocità massima di 10 nodi (18 Km/h)

La velocità massima oltre i 150 metri (acque libere) non può superare i 27 nodi (50 km/h) nelle ore diurne ed i 10 nodi (18 Km/h) nelle ore notturne e comunque tale da non costituire pericolo per le persone e le altre unità.

Nel laghetto di PIONA e nel canale dell' ISOLA COMACINA la navigazione a motore è consentita solo a marcia inserita e con motore al minimo.-

Chiunque navighi nelle acque interne deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste in relazione alla navigazione effettuata che devono essere mantenute in perfetta efficienza.-

Tutte le unità che avvistano il galleggiante dei subaquei (in seguito definito) devono tenersi ad una distanza di almeno 100 mt. sia esso galleggiante od unità di appoggio con la medesima bandiera esposta.

E' vietata la navigazione nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica.

La navigazione è vietata lungo le rotte dei battelli di linea e nelle vicinanze dei loro pontili di approdo.-

#### ATTIVITA' SUBAQUEA:

E' fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di bandierina rossa con striscia diagonale bianca visibili a 300 metri anche nel caso di partenza da riva.

E' obbligatorio l' utilizzo di idonea unità di appoggio dove va issata la bandiera ed il subacqueo non potrà operare a più di 50 metri. Per le unità che avvistano tale segnale vige l'obbligo di navigare ad una distanza non inferiore a 100 metri dal segnale (sia esso galleggiante o issato sull'unità da diporto).

Sono vietate le immersioni sulle rotte dei battelli di linea, così come nelle vicinanze dei loro pontili di approdo, nei porti e nelle vicinanze delle loro imboccature.-

E' vietato praticare immersioni nelle zone dedicate alla balneazione e nelle aree delimitate per usi specifici.

Sono vietate le immersioni nelle zone mantenute a canneto, in quelle di protezione ambientale, archeologica e naturalistica.-

#### BAGNANTI:

Si raccomanda ai bagnanti di non uscire dalle zone delimitate ed a loro ristavate e comunque di non andare oltre la fascia dei 50 mt. dalla riva. Per le lunghe nuotate è preferibile muoversi parallelamente alla riva in modo da rimanere nella fascia costiera protetta oppure di utilizzare una idonea unità di appoggio recante la bandiera prevista per la segnalazione di attività subaquea e mantenersi ad una distanza massima di 50 metri da essa. In alternativa dotarsi di apposita boa di segnalazione da tenere fissata addosso a non più di un metro di distanza.

Si raccomanda di attenersi alle precauzioni di sicurezza consigliate prima di entrare in acqua (richiedete l'opuscolo dedicato) e soprattutto di controllare le bandiere esposte ed attenersi alle loro indicazioni.-

#### MOTO D'ACQUA E SIMILARI

L' uso di questi mezzi è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 ed al di fuori della fascia dei 150 mt. dalla riva.- E' ammesso l' attraversamento della fascia costiera solo perpendicolarmente alla riva, a marcia inserita e col motore al minimo e scarico mantenuto sotto la superficie dell'acqua.

Il nuovo codice della nautica da diporto all'articolo 39 stabilisce l'obbligo della patente nautica per i conducenti delle moto d' acqua a prescindere dalla potenza del motore. In ogni caso i conducenti ed

i trasportati devono indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio.

E' vietato depositare questi mezzi sulle spiagge riservate alla balneazione.-

E' vietata la navigazione nel laghetto di PIONA e nel canale dell'ISOLA COMACINA.-

#### NATANTI MINORI

L' utilizzo dei natanti a remi o a pedali è consentito solo con lago calmo, buone condizioni meteorologiche e solo di giorno.

Possono essere trasportate sui natanti solo il numero massimo stabilito dal costruttore (vedi targhetta presente su ogni unità) e di norma in numero di una per ogni metro di lunghezza del natante; ricordiamo che queste unità devono avere a bordo i salvagenti per tutte le persone trasportate.

L' impiego dei natanti a remi o a pedale e delle tavole a vela è vietato nei corridoi di lancio delle imbarcazioni a motore, nei porti ed in vicinanza delle loro imboccature.-

Non esiste una specifica normativa in materia di Kite Surf. Localmente le singole Autorità preposte, a propria discrezione, possono disciplinare l'esercizio di tale attività con specifiche ordinanze. Si invita, pertanto, a prendere diretti contatti in loco prima di intraprendere la navigazione.

SCI NAUTICO ed ALTRI SPORT AL TRAINO: (DM n°550 del 20 lug.1994)

E' consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in presenza di luce, di buone condizioni meteorologiche, di lago calmo e distanti almeno 300 mt. dalla riva.-

I conduttori di natanti ed imbarcazioni devono essere in possesso della prescritta abilitazione (patente nautica) e assistiti da persona esperta nel nuoto. E' vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e all' accompagnatore esperto e trainare più di due sciatori contemporaneamente.

La partenza ed il recupero dello sciatore devono avvenire oltre i 300 mt. dalla riva ed in acque libere da tutto.-

La distanza laterale dalle altre imbarcazioni non deve essere inferiore ai 50 metri e comunque superiore alla lunghezza del cavo di traino.- La distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai scendere sotto i 12 mt.

Le unità adibite devono essere munite di sistemi di aggancio e rimorchio nonché un ampio specchio retrovisore convesso

riconosciuti idonei dall'organo tecnico competente ai sensi del vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto (omologati), di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore, di idonea cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ogni sciatore trainato che dovrà indossarlo durante l'esercizio.

La velocità massima di traino non deve superare i 27 nodi (50 Km/h).

E' vietata la pratica dello sci nel laghetto di PIONA e nel canale dell' ISOLA COMACINA.-

Le attività sportive ludiche comportanti qualsiasi forma di traino diverso dallo sci nautico, devono essere singolarmente autorizzate dagli uffici responsabili della navigazione.-

Non esiste per ora una specifica normativa in materia. Localmente le singole Autorità preposte, a propria discrezione, possono disciplinare l'esercizio di tali attività con specifiche ordinanze. Si invita, pertanto, a prendere diretti contatti in loco prima di intraprendere la navigazione.

Si raccomanda COMUNQUE e SEMPRE la massima attenzione e l'osservanza SCRUPOLOSA delle norme di sicurezza.-

#### PRECEDENZE

Tutte le unità in navigazione, ad eccezione di quelle che non governano o che sono in difficoltà, devono dare la precedenza, nell'ordine a:

- unità di soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza
- unità in servizio di trasporto pubblico
- unità impegnate nella pesca professionale
- unità a vela senza l'ausilio del motore
- le unità in entrata nei porti devono dare la precedenza a quelle in uscita e le manovre devono avvenire a scafo dislocante e col motore al minimo.

Tutte le unità in navigazione hanno l'obbligo di:

- tenersi a 50 mt. di distanza dalle unità adibite al trasporto pubblico ed alla pesca professionale
- osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela
- non intralciare la rotta delle unità per il trasporto pubblico o impegnate nella pesca professionale
- non ostacolare le operazioni di attracco e di partenza dai pontili dei battelli del trasporto pubblico
- non ostacolare la navigazione a unità impegnate nelle manifestazioni, gare sportive o regate come previsto dagli "avvisi di cauta navigazione"

- non ormeggiare nelle zone adibite alla balneazione, se non a 100 mt. dalla riva
- evitare perdite o spargimenti di olio, carburante od altri detriti durante i rifornimenti impiegando mezzi ed attrezzature idonee; è vietato inoltre lo svuotamento delle acque di sentina, Ed ancora è vietato gettare in acqua rifiuti ed oggetti di qualsiasi genere.-

#### NORME FINALI

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette alle sanzioni previste dalla Normativa Regionale vigente, a quelle del DL 18 luglio 2005 n. 171 - Codice della navigazione da diporto; Articolo 39 comma 3 della legge del 11 feb. 1971 e successive integrazioni e modifiche, Decreto 20 luglio 1994 n. 550 - Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne; Legge 8 luglio 2003 n. 172 - Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

### In caso di emergenza contattate il



#### Con il supporto di:



#### In collaborazione con:

